



Data **11 AGO. 2016** Protocollo N° **310064** Class: **E.740.02.6** Prat. Fasc.

Oggetto: **Disposizioni vigenti in materia di stalle di sosta suine.**

P E C

Ai Responsabili dei Servizi Veterinari
delle Az. ULSS del Veneto

e, p.c., Alle Associazioni di categoria

Alla SCS4 dell'IZSve

In relazione all'oggetto, stanno pervenendo allo scrivente informazioni relative alla disomogenea applicazione, sul territorio regionale, delle disposizioni normative inerenti le stalle di sosta suine: si ritiene pertanto opportuno, con la presente, riepilogare quanto attualmente vigente in materia.

L'O.M. 12 aprile 2008 (Misure sanitarie di eradicazione della Malattia Vescicolare del Suino, MVS), ancorchè scaduta il 31/12/2009, ma procrastinata di anno in anno nei contenuti (ai fini dell'attività di sorveglianza per MVS prevista dalla Decisione 2005/779/CE) da note del Ministero della Salute, definisce all'art. 2 la stalla di sosta come "l'azienda di un commerciante (...) nella quale vi sia un regolare avvicendamento degli animali comprati e venduti entro 30 giorni dall'acquisto (cfr. art. 11 del D.Lgs 196/99). I suini introdotti nelle stalle di sosta hanno come esclusiva e diretta destinazione il macello".

Ai fini dei controlli previsti dal piano nazionale per la MVS, sono equiparate alle stalle di sosta quelle aziende che, indipendentemente dall'orientamento produttivo, effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta e quindi rappresentano un elevato fattore di rischio di diffusione della malattia, queste ultime a differenza delle stalle di sosta devono detenere gli animali per più di 30 giorni.

La direttiva 64/432/CE (recepita con **D.Lgs 196 del 22 maggio 1999**), all'art. 7, prevede inoltre che gli animali (bovini e suini) da macello introdotti nel territorio nazionale, provenienti da altri Stati Membri (SM) devono essere condotti o direttamente ad uno stabilimento di macellazione (per esservi macellati entro 72 ore dall'arrivo) o, alternativamente, ad un centro di raccolta (riconosciuto ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs medesimo), da cui comunque possono essere destinati solamente ad uno stabilimento di macellazione, e ivi macellati entro 72 ore dall'arrivo al centro di raccolta.

Non è quindi possibile introdurre gli animali da macello provenienti dagli SM nelle stalle di sosta e nemmeno alle aziende che effettuano un avvicendamento di animali assimilabile alla stalla di sosta.

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Visto quanto sopra, si ribadisce che le stalle di sosta suine possono ricevere solamente animali da macello, con l'esclusione degli scarti e degli animali da riforma, provenienti da aziende (accreditate per MVS) del territorio italiano, e destinare tali animali solamente e direttamente a stabilimenti di macellazione.

Si invitano codesti Servizi Veterinari a **verificare**, presso le rispettive stalle di sosta suine, **il rigoroso rispetto di quanto sopra riportato**.

Distinti saluti.

UNITÀ ORGANIZZATIVA
VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE
Il Direttore

- Dott. Michele Brichese -

Responsabile dell'istruttoria: dott.ssa Laura Favero
Tel. 041-2791569
Segreteria: Tel. 041-2791304

Area Sanità e Sociale
Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria
Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare
Dorsoduro, 3493 - Rio Novo - 30123 Venezia - Tel. 041/2791304-1388 - Fax 041/2791330
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
saia@regione.veneto.it